

la urbanità, anzi la gentilezza dei modi ed uno spirito meritorio di indipendenza, di comprensione ⁽¹⁾.

Al fine di subire delle condanne serie, i giovani più desiderosi di alimentare la fiamma dell'irredentismo, dovevano proprio cercare di essere colti in flagrante, nella preparazione di delitti apparentemente gravi. Di tutti i giovani irredentisti condannati per aver ordito congiure, attentati, ecc. che io conobbi,

(1) Conviene ricordare, qui, il processo generale di revisione delle tradizioni precedenti circa le « iniquità » dei processi politici. Nella sua recente storia del Risorgimento lo SPELLANZON ha scritto: « La più recente autorevole storiografia intorno ai processi del 1833, tutta basata sui documenti d'archivio, sugli incarti processuali principalmente, manifesta il proposito di cancellare la tradizionale versione, che gli scrittori contemporanei, e le memorie patriottiche, hanno lasciato di quei fatti memorabili: a detta dei più recenti studiosi, basta prendere visione de' costituti degli inquisiti, delle carte della polizia, della corrispondenza ufficiale, delle leggi e dei decreti del tempo, per trarne la dimostrazione precisa, indiscutibile, che tutto procedette regolarmente, che non vi furono vessazioni, nè atti di violenza, nè eccessi di potere; che la repressione sanguinosa del '33 fu atto necessario di governo cosciente, il quale opponeva la forza della legge alla insidia della cospirazione, e che « luride voci » diffuse sulla nobile figura di Carlo Alberto, contro i giudici inquisitori, gli avvocati fiscali, i membri dei Consigli di guerra e i governatori, debbono essere respinte, come quelle che miravano ad accreditare le più « atroci e sozze calunnie ». Non sembri pertanto inopportuno che, giunti a questo punto della nostra narrazione — premessa una esplicita dichiarazione, che la congiura mazziniana era tanto grave, che non poteva a meno di preoccupare seriamente un governo sollecito de' suoi doveri e conscio de' suoi diritti — ci soffermiamo un istante a considerare la fondatezza di questa audace revisione integrale dei processi piemontesi del 1833, la quale tutto vuol negare, anche le più evidenti esorbitanze, non affatto necessarie alla difesa e alla conservazione d'un potere civile: intorno a questi processi, non v'ha dubbio, la tradizione patriottica ha conservato notizie particolari inesatte, o esagerate, o false addirittura: ma è del pari arbitrario e fallace metodo storico, quello che suggerisce di trovare *esclusivamente* nelle carte degli archivi pubblici (benchè, talvolta, anche da questi documenti, la verità nella sua pienezza si faccia avanti d'improvviso e impensatamente) la prova certa e irrefutabile degli eventuali arbitri, delle violenze delittuose, delle crudeltà dettate da zelo esorbitante di funzionari servili o avidi di conseguire promozioni ed onorificenze: a questa stregua, è probabile che nella storia non resterebbe traccia di alcun eccesso compiuto da regnanti e da governanti ». Queste argomentazioni hanno un indubbio fondo di verità. Evidentemente anche gli atti ufficiali, i costituti procedurali e documenti analoghi vanno sottoposti al vaglio della critica ed accolti col beneficio dell'inventario. Ma d'altra parte, ribatte giustamente GIUSEPPE MOLteni nell'*Italia* del 15 novembre 1935, non si può non riconoscere che un uguale spirito discriminatore deve vagliare il fondamento di certe leggende semplicistiche, di certe tradizioni popolari frutto di una sensibilità facile per natura alle deviazioni ed alterazioni e sulla quale ha efficacemente influito una letteratura e un giornalismo in cui necessariamente e logicamente prevaleva il carattere polemico su quello cronistorico.